

Dott. Roberto Ferrò

Dott.ssa Rossana De Gironimo

CIRCOLARE INFORMATIVA PER LA
CLIENTELA DEL 07/01/2021

Sommario

FONDO PER ESONERO CONTRIBUTI PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI.....	2
BLOCCO DEI LICENZIAMENTI FINO AL 31 MARZO	2
AUMENTO CONTRIBUZIONE PER INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE	3
INDENNITA STRAORDINARIA DI CONTINUITA REDDITUALE E OPERATIVA.....	3
IVA AGEVOLATA SU TAKE AWAY E DELIVERY.....	4
DETRAZIONE SPESE VETERINARIE.....	4
LOCAZIONI BREVI.....	4
LOTTERIA SCONTRINI E CASHBACK.....	4
SEMPLIFICAZIONI FISCALI	4
MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI.....	5
PROROGA RIDETERMINAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI.....	6
DISCIPLINA STRAORDINARIA DEL FONDO GARANZIA PMI	6
PROROGA MORATORIA PMI.....	7
BONUS AFFITTI PER UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI	7
FONDO TUTELA VISTA.....	7
CARD CULTURA 18 ANNI.....	7
BONUS PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E PERIODICI	7
DISPOSIZIONI SULLA RIDUZIONE DI CAPITALE DELLE SOCIETÀ.....	8

Legge di Bilancio 2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la **legge di Bilancio 2021** (legge n. 178 del 30 dicembre 2020).

Il provvedimento è composto da 20 articoli, ma la norma principale è l'articolo 1, formato da 1150 commi.

FONDO PER ESONERO CONTRIBUTI PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Ai commi da 20 a 22 è prevista l'istituzione del Fondo per l'**esonero dai contributi previdenziali** dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l'**esonero parziale** dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai **lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS** e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito **nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro** e abbiano **subito un calo del fatturato** o dei corrispettivi nell'anno 2020 **non inferiore al 33%** rispetto a quelli dell'anno 2019;
- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

2

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'INAIL.

Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996, e i relativi criteri di ripartizione.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI FINO AL 31 MARZO

I commi da 309 a 311 **estendono fino al 31 marzo 2021** il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso). Come espressamente previsto al comma 311, il divieto non si applica non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- dalla **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- in caso di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;

- nelle ipotesi di **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (Naspi).

AUMENTO CONTRIBUZIONE PER INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE

Comma 380 - A decorrere dal 2019, a favore dei commercianti che cessano l'attività consegnando la licenza in Comune, è riconosciuto l'indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96. In particolare si rammenta che **l'indennizzo spetta ai soggetti con almeno 62 anni di età (57 se donne) che al momento della cessazione dell'attività risultano iscritti per almeno 5 anni alla Gestione IVS commercianti** ed è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS. **Per il finanziamento di tale indennizzo è previsto l'aumento dello 0,09% della contribuzione alla Gestione IVS commercianti.** Modificando l'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 207/96 è ora disposto che, **a decorrere dall'1.1.2022**, gli iscritti alla Gestione IVS commercianti sono tenuti al versamento **dell'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48%**, che nella misura dello 0,46% sarà destinato al Fondo per l'indennizzo spettante per la cessazione dell'attività.

INDENNITA STRAORDINARIA DI CONTINUITA REDDITUALE E OPERATIVA

I commi 386 a 401 disciplinano **l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)**, in favore dei soggetti **iscritti alla gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui al comma 1 dell'articolo 53 del TUIR) e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza.

3

L'indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle Entrate e viene **erogata dall'INPS** in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.

La **domanda** per accedere all'indennità deve essere presentata, in via telematica, all'INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del **31 ottobre** di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Per poter presentare domanda, occorre:

- essere **titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni**, alla data della richiesta, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso il reddito registrato nell'anno precedente la richiesta deve essere inferiore al 50% e non superiore a 8.145 euro;
- avere **prodotto un reddito di lavoro autonomo**, nell'anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
- aver dichiarato nell'anno precedente la richiesta un **reddito non superiore a 8.145 euro** (rivalutato annualmente);
- **essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.**

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio

IVA AGEVOLATA SU TAKE AWAY E DELIVERY

In sede di approvazione, con una norma di interpretazione autentica della nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di **piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista:**

- **del loro consumo immediato;**
- **della loro consegna a domicilio o dell'asporto.**

La nuova disposizione risolve la questione apertasi a seguito dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate e della Risposta del MEF in sede parlamentare.

DETRAZIONE SPESE VETERINARIE

Il comma 333 eleva da 500 a **550 euro** il limite delle spese veterinarie ammesse alla detrazione IRPEF del **19%**.

LOCAZIONI BREVI

Con il comma 595 si prevede che, a partire dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di **non più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta.**

Negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del codice civile.

LOTTERIA SCONTRINI E CASHBACK

Con il comma 1095 si modifica la disciplina della lotteria degli scontrini, prevedendo che si potrà partecipare alle estrazioni solo ed esclusivamente per gli **acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici** (carte di credito, bancomat, eccetera). Saranno, quindi, esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti.

Al comma 1097, invece, viene chiarito che i rimborsi attribuiti con il **programma cashback** non concorrono non concorrono a formare il **reddito del percipiente** per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Con il comma 1102:

- si stabilisce che per le **operazioni con l'estero** effettuate a partire **dal 1° gennaio 2022**, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi **effettuate e ricevute** verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica e quindi **non più attraverso l'esterometro**. Sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere;

- si estende al **2021 l'esenzione** dall'obbligo di **fatturazione elettronica** per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI

Sono **confermate** le modifiche / implementazioni al regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione / invio telematico dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. Quanto di seguito esposto trova applicazione a decorrere **dall'1.1.2021**

MEMORIZZAZIONE CORRISPETTIVI / CONSEGNA DOCUMENTO FISCALE

Dall'**1.1.2021** è generalizzato l'**obbligo**, in capo ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, di **memorizzare elettronicamente / inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate**. La memorizzazione / invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l'obbligo di:

- certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l'emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti è prevista l'emissione del c.d. "documento commerciale";
- annotazione nel registro dei corrispettivi.

Ora, è previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l'operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.

SANZIONI MANCATA / ERRATA TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

Con l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari **al 90%** **dell'imposta corrispondente** all'importo non memorizzato / trasmesso in caso di:

- **mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;**
- **memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.**

Sul punto la citata Relazione illustrativa al ddl evidenzia che la sanzione trova applicazione qualora i dati dei corrispettivi dell'operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.

La mancata / tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti / non veritieri ("infedele") sono violazioni **sanzionate nella medesima misura**, ferma restando l'applicazione di **un'unica sanzione** pur a fronte di violazioni **inerenti i diversi momenti** (memorizzazione / trasmissione) **dell'adempimento**. Ad esempio, la sanzione in esame, si applicherà una sola volta, qualora la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

NB La sanzione non può essere inferiore a € 500.

La sanzione è applicabile anche in caso di **mancato o irregolare funzionamento del RT**. Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica del RT è **punita con la sanzione da € 250 a € 2.000**. Nel caso in cui:

- l'omessa / tardiva trasmissione;

- la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;

dei corrispettivi giornalieri **non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA**, è applicabile la sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97).

SISTEMI EVOLUTI DI INCASSO (commi da 1109 a 1115)

È differita dall’1.1.2021 all’1.7.2021 l’operatività dell’art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015 per effetto del quale i **soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi**, attraverso carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, **possono assolvere mediante tali sistemi l’obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica** dei corrispettivi.

OMESSA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

È prevista la **sanzione da € 1.000 a € 4.000** per l’omessa installazione del RT di cui all’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 127/2015.

È altresì prevista la **sanzione da € 3.000 a € 12.000** in caso di **manomissione / alterazione del RT** salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi / alterati o consente che altri ne facciano uso altri.

PROROGA RIDETERMINAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

I commi 1122 e 1123, con la modifica del comma 2, dell’articolo 2, del D.L. n. 282/2002, prorogano la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante **pagamento dell’imposta sostitutiva** che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con **l’aliquota dell’11%**. Nello specifico le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 30 giugno 2021 e la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data del 30 giugno 2021.

DISCIPLINA STRAORDINARIA DEL FONDO GARANZIA PMI

Al comma 244 viene invece prevista la **proroga fino al 30 giugno 2021** della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. 23/2020).

Con il comma 216 si dispone che i **finanziamenti fino a 30.000 euro** garantiti al 100% dal Fondo previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), possono avere una durata non più di 10 ma di **15 anni**. Ai sensi del comma 217 il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi **può chiedere il prolungamento** della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Il comma 218 apporta una modifica al criterio di calcolo del **tasso di interesse**, prevedendo che il tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.

PROROGA MORATORIA PMI

I commi da 248 a 254 prorogano al **30 giugno 2021** la **moratoria straordinaria su rate mutui e finanziamenti** per le PMI prevista dall'articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).

Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA già ammessi alle misure di sostegno, **la proroga è automatica**, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.

Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando apposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021.

BONUS AFFITTI PER UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI

Con i commi da 381 a 384 si introduce un **contributo a fondo perduto**, per l'anno 2021, a favore del locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, che riducono il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto **fino al 50% della riduzione del canone** ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Ai fini della concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all'Agenzia delle Entrate.

Le **modalità applicative** dovranno essere definite con apposito **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate.

FONDO TUTELA VISTA

È disposta l'erogazione di un contributo in forma di **voucher una tantum di importo pari a 50 euro** per l'acquisto di **occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive**, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari **con un valore dell'ISEE non superiore a 10.000 euro annui**.

È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

CARD CULTURA 18 ANNI

È disposta per il 2021 l'assegnazione della **card cultura** ai **giovani che compiono 18 anni nel 2021**. I giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la card anche per l'acquisto di **abbonamenti a periodici**.

BONUS PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E PERIODICI

Il comma 612 introduce un **voucher aggiuntivo di 100 euro** per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici - anche in formato digitale - a favore dei **nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro**, già beneficiari del voucher di 500 euro per l'acquisizione dei servizi di connessione ad Internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020. Le **disposizioni attuative saranno definite con apposito decreto del**

Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

DISPOSIZIONI SULLA RIDUZIONE DI CAPITALE DELLE SOCIETÀ

Il comma 266, sostituendo l'articolo 6 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), dispone che per **le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020** non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e **non opera la causa di scioglimento della società** per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Il **termine** entro il quale la **perdita deve risultare diminuita** a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è **posticipato al quinto esercizio successivo**; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile **l'assemblea** convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di **rinvviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio**. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Le **perdite di cui sopra devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio**.

8

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Roberto Ferrò

Rossana De Gironimo